



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI – SERVIZIO ENTRATE E RISCOSSIONE

Tel. 0836.633306 Fax. 0836.633305 Mail: tributi@comune.galatina.le.it

Imposta Unica Comunale - IMU - Anno 2018

Il Funzionario designato per la gestione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)

Visti:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
- il D.Lgs. 30 Dicembre 1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 1, commi da 161 a 170, della Legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007);
- gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;
- la Legge 27/07/2000, n. 212 recante lo statuto dei diritti del contribuente;
- il D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C." approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/09/2014 e s.m.i.;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30/07/2015 - Approvazione aliquote ed agevolazioni IUC 2015 – Componenti TASI ed IMU, confermate anche per l'anno di imposta 2018;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 06.12.2005 con la quale è stato approvato il Piano Urbanistico Generale (PUG);
- la delibera di Giunta Comunale n. 491 del 22/11/2007, con la quale sono stati approvati i valori delle aree edificabili;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 29.07.2010, con la quale si è proceduto alla riqualificazione dell'area ex D7 del PUG;
- la delibera del Commissario Straordinario n. 40 del 07/02/2017 che designa il Funzionario Responsabile dell'Imposta Comunale Unica (IUC);

INFORMA

VERSAMENTI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2018

Entro il 18 giugno 2018 deve essere effettuato il versamento della **I rata** d'imposta per l'anno 2018 o della rata unica, applicando le seguenti aliquote:

- 4,00 per mille**, per le abitazioni principali incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, con detrazione nella misura di € 200,00 fino a concorrenza dell'intera imposta dovuta;
- 10,60 per mille**, per le aree edificabili;
- 10,60 per mille**, per i terreni agricoli;
- 10,60 per mille**, per i fabbricati del gruppo "D" il cui provento ad aliquota di base (7,60) è interamente a favore dello Stato;
- 10,00 per mille**, per gli immobili classificati nelle categorie C1 – C3 e D2, qualora il proprietario o titolare di altro diritto reale sull'immobile coincida con il titolare dell'attività ivi svolta;
- 10,60 per mille**, per gli altri immobili.

Entro il 17 dicembre 2018 dovrà essere versata la **II rata** di imposta a saldo.

L'imposta che grava sui fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli è a carico: del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; del superficiario; dell'enfiteuta; del locatario finanziario; del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali.

Sono escluse:

- le abitazioni principali e quelle ad esse assimilate e le loro pertinenze, purché non accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011; i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino al permanere di tale destinazione, a condizione che non siano in ogni caso locati. Si applicano inoltre le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. n. 504/1992.

L'imposta è dovuta per l'anno solare proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto. Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà) il versamento è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

È fissato in **12,00 euro** il limite di esenzione dal versamento dell'IMU. Ne consegue pertanto che non devono essere eseguiti versamenti che per singolo contribuente e con riferimento all'intero anno di imposta risultino **inferiori ai 12 euro**.

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrिवibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

È considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. L'agevolazione si estende anche alle pertinenze nella misura massima di n. 3 pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa (C/2, C/6 e C/7). Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione compete al contribuente comunicare al Comune quale sia l'immobile da considerare abitazione principale presentando apposita dichiarazione IMU (Risoluzione MEF n. 10/DF del 05 novembre 2015).

Son considerate direttamente adibite ad abitazione principale, e pertanto alle stesse assimilate, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato.

RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

La base imponibile è ridotta del 50% per:

- i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004;
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, con la precisazione che - conformemente a quanto previsto dalla legge e dal vigente Regolamento "I.U.C.", componente IMU - l'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457. A tal fine, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni : a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo; b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale; c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino. Fermo restando l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei termini di legge, la riduzione d'imposta decorre dalla data di presentazione della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, se confermata dall'Ufficio tecnico, con perizia a carico del proprietario o dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva all'Ufficio Tributi, corredata da perizia redatta da tecnico abilitato. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato in entrambi i casi entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta;
- le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante possieda un solo altro immobile ad uso abitativo in Italia e che risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato. L'agevolazione trova applicazione anche per le

pertinenze dell'immobile concesso in comodato, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

L'imposta determinata applicando l'aliquota di base stabilita dall'Ente è ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Agli effetti dell'IMU, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25%.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il pagamento del tributo è effettuato mediante il modello F24 ed F24 semplificato, utilizzando i codici tributo previsti con risoluzione ministeriale n. 35/2012 e n. 53/2012 così come modificati con risoluzione n. 33/2013, qui di seguito riportati:

- **3912** abitazione principale e relative pertinenze;
- **3916** aree fabbricabili;
- **3918** altri fabbricati;
- **3925** immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – imposta ad aliquota di base;
- **3930** immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – incremento Comune
- **3914** terreni agricoli

o in alternativa utilizzando l'apposito bollettino postale.

Per ogni necessaria informazione gli interessati possono rivolgersi all'ufficio Entrate e Riscossione ubicato in Via D'Enguien n. 42 bis, Piano 1° - Tel. 0836.633306 – 633303 - Fax n. 0836.633305 - Posta elettronica: tributi@comune.galatina.le.it o PEC: protocollo@cert.comune.galatina.le.it.

Galatina, li 06.06.2018

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Maria Grazia Arrivabene